



Comune di LONDA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione del Consiglio Regionale toscano n. 393 del 28.12.1999, della deliberazione della Giunta Comunale n°27/04 e della determinazione n°52 / 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

ART.1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di **Londa** nell'alloggio per cui viene chiesto il contributo;
- 2) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare¹ nel territorio del Comune di Londa o nei comuni limitrofi²;
- 3) non essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 del comune di Londa;

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
Un componente	3 vani
Due componenti	4 vani
Tre componenti	4,50 vani
Quattro componenti	5 vani
Cinque componenti	6 vani
Sei o più componenti	7 vani

- 4) essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica con contratto di locazione per abitazione principale, non avente natura transitoria regolarmente registrato³ o depositato per la registrazione; tale contratto deve prevedere un corrispettivo mensile non superiore ad € 700,00.
- 5) non essere beneficiari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativo;

¹ Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre

² I comuni limitrofi sono: Dicomano, San Godenzo, Rufina, Stia, Pratovecchio.

³ Nonché in regola con le registrazioni annuali.



6) essere in possesso di **certificazione ISE** (calcolata come da vigente normativa in materia) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE rientranti entro i valori di seguito indicati:

- *valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2009⁴ con incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 14%* - dà diritto all'inserimento in **fascia A**
- *valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS e l'importo massimo di € 26.390,00 con incidenza non inferiore al 24% sul valore ISE e valore ISEE non superiore a € 14.715,00 (ovverosia al Limite per l'accesso all'E.R.P. - Edilizia Residenziale Pubblica)* - dà diritto all'inserimento in **fascia B**

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

La certificazione ISE/ISEE deve fare riferimento ai **redditi percepiti nel corso del 2009**. Qualora vengano presentate certificazioni riferite a periodi precedenti, il Comune ne chiederà l'aggiornamento, anche se la certificazione fosse ancora in corso di validità.

Nel caso di una certificazione ISE pari a zero (intendendosi per tale anche un dato inferiore oppure incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo) il soggetto richiedente dovrà autocertificare la propria fonte di sostentamento, qualora non sia assistito da parte del servizio sociale del Comune.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONI / DICHIARAZIONI

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'articolo successivo.

ART. 4 – GRADUATORIA: FORMAZIONE, VALIDITÀ

Il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì alla formazione della graduatoria secondo le disposizioni seguenti.

- 1) i richiedenti sono collocati in graduatoria in base alla **percentuale di incidenza canone/ISE**;
- 2) in caso di parità fra due o più richiedenti, verranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - a. *conduttore ultra sessantacinquenne (con nucleo familiare composto al massimo da due persone) - **Punti 3***
 - b. *conduttore ultra sessantacinquenne (con nucleo familiare composto da più di due persone)- **Punti 2***
 - c. *presenza nel nucleo familiare di minori di anni 15 - **Punti 1,5 per minore***
 - d. *presenza nel nucleo familiare di figli a carico di età superiore ai 15 anni - **Punti 1 per figlio***
- 3) in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

La graduatoria generale, previa effettuazione degli eventuali sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, è approvata dalla Commissione comunale di cui all'art.4, legge Regione Toscana 45/1998 ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

⁴ Per l'accesso al contributo per l'anno 2010, tale reddito è pari ad € 11.913,20.



Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale, fascia per fascia. La graduatoria ha validità per l'anno in corso. **Le domande pervenute dopo la scadenza del bando non saranno accettate.**

ART. 5 – CONTRIBUTO: ENTITÀ, MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, e il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

Il contributo è così calcolato:

- a) *per i soggetti collocati in **FASCIA A** corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;*
- b) *per i soggetti collocati in **FASCIA B** corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui;*

Il contributo decorre dal 1° gennaio o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in unica soluzione – di norma alla fine dell'anno - e previa presentazione, presso il competente ufficio comunale, delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione effettuati in corso d'anno. **Verranno liquidate soltanto le mensilità di cui viene presentata regolare ricevuta di pagamento. La competente commissione comunale si riserva la facoltà di provvedere al versamento del contributo direttamente al proprietario dell'abitazione locata in caso di morosità del soggetto richiedente il contributo stesso.**

Per il mantenimento del contributo per gli anni successivi dovrà essere ripresentata annualmente l'apposita domanda, stante la possibilità che il bando venga annualmente modificato per quanto concerne limiti reddituali, parametri relativi alla tipologia di abitazione, ecc.

In caso di parziale accoglimento da parte della Regione Toscana delle richieste economiche dell'ente, il Comune si riserva la facoltà di destinare una percentuale, comunque non superiore al 40% del totale, ai soggetti collocati in fascia B.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà, nel caso sopra indicato, di ripartire le risorse assegnate dalla Regione in misura percentuale fra tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, qualora non possa provvedere ad integrare con risorse proprie il trasferimento regionale per liquidare il 100% del contributo richiesto.

In caso di morte del beneficiario, gli eredi possono presentare – entro tre mesi dal ricevimento della lettera attestante l'avvenuta concessione del contributo ovvero, se successiva, entro tre mesi dal decesso del beneficiario – la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti dei canoni mensili per accedere al contributo spettante al *de quibus*.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio – sempre sito nel Comune di Londa – il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda (tenuto conto della somma dei canoni dei diversi alloggi rispetto all'ISE) e l'entità del contributo non può, in alcun caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso, invece, di trasferimento in altro Comune, verrà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.



ART. 6 – DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato per le **ore 12:00 di sabato 15 maggio 2010**.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso lo Sportello Sociale (Piazza Umberto I, 9 – Tel. 055-83.52.538 fax 055-83.51.163 – e-mail: cultura@comune.londa.fi.it aperto il martedì dalle ore 9 alle ore 12. Tutta la modulistica è comunque anche consultabile e scaricabile dal sito internet www.comune.londa.fi.it

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al presenta bando. Devono essere presentate direttamente al protocollo del Comune di Londa entro il termine sopra indicato o spedite tramite raccomandata postale a/r entro la stessa data. **Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.** Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali, tutti i dati raccolti dall'Ente e presenti nel fac-simile di domanda saranno trattati – sia in formato elettronico che cartaceo – ai fini dell'istruttoria delle pratiche e della formazione della graduatoria, essendo collegati alle finalità istituzionali perseguite dall'ente.

ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art11 del D.P.R. 403/98 e dell'art6 comma 3 del D.P.C.M n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.26 della legge 15/1968 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Per quanto riguarda i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai richiedenti, si ricorda che, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive (omissis) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”*

Ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e succ. modif. ed integr. nel caso di corresponsione della prestazione **potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite** dai richiedenti. Tali controlli verranno effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

I richiedenti debbono essere a conoscenza che gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 8 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996, alla legge 109/1998 e ai relativi decreti di attuazione.

Per ulteriori informazioni sul presente bando, è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale dell'Ente, .